

# COMUNE DI COLCERESA

PROVINCIA DI VICENZA



## REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



# **TITOLO I°**

## **Disposizioni Generali**

### **Art. 1 Oggetto e campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio di Polizia Locale nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali in materia.

Per quanto non esplicitamente disciplinato all'interno del presente regolamento si rinvia alle norme legislative e contrattuali applicabili in materia.

### **Art. 2 Ambito di applicazione**

Il presente regolamento trova applicazione nei confronti di tutti gli addetti al Servizio di Polizia Locale

### **Art. 3 Funzioni, compiti e ambito territoriale**

La Polizia Locale svolge le funzioni ed i compiti istituzionalmente previsti dalla normativa statale e regionale.

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale non potranno essere impegnati in servizi diversi da quelli inerenti alle funzioni istituzionali proprie della Polizia Locale.

All'interno del territorio comunale – fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 – la Polizia Locale provvede a:

- a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune con particolare riferimento a: Polizia urbana, rurale, mortuaria, edilizia, commercio, pubblici esercizi e attività ricettive, igiene e sanità pubblica, la tutela ambientale ed i servizi di sicurezza generale;
- b) svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 11 d.lgs. 285 del 30 aprile 1992 (c.d. *nuovo Codice della Strada*) e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) prestare opera di soccorso in caso di calamità e disastri;
- d) assolvere alle funzioni di Polizia Amministrativa, così come disciplinate dal D.P.R. 616 del 24 luglio 1977;
- e) svolgere funzioni di salvaguardia della sicurezza urbana, sicurezza del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica
- f) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter burocratico;
- g) collaborare alle operazioni di protezione civile – di competenza comunale – qualora ne ricorra la necessità;
- h) adempiere alle istruzioni di servizio ed alle altre incombenze proprie della Polizia Locale;

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale rivestono, ex art. 357 C.p., la qualifica di Pubblico Ufficiale

## **Art. 4 Funzioni di Polizia Giudiziaria**

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale – nell’ambito territoriale di competenza e nei limiti delle specifiche attribuzioni – esercitano, ex art. 57 c.p.p., funzioni di Polizia Giudiziaria assumendo qualifica di agente:

- agente di Polizia Giudiziaria, con riferimento ad Agenti ed Istruttori
- ufficiali di Polizia Giudiziaria, con riferimento a Ispettori ed Ufficiali

## **Art. 5 Funzioni di Polizia Stradale**

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale – nell’ambito territoriale di competenza e nei limiti delle specifiche attribuzioni – esercitano, ex art. 12 d.lgs. 285 del 30 aprile 1992, funzioni di Polizia Stradale, concorrendo anche alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale.

## **Art. 6 Funzioni di Pubblica Sicurezza**

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale – nell’ambito territoriale di competenza e nei limiti delle specifiche attribuzioni – esercitano, ex artt. 3 – 5 l. 65 del 7 marzo 1986, funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, previo il conferimento del decreto di riconoscimento della qualità di Agente di pubblica sicurezza da parte del Prefetto.

La qualifica di Pubblica Sicurezza è conferita dal Prefetto previo accertamento dei requisiti di godimento di diritti civili e politici; non aver subito condanne a pene detentive per delitti non colposi o non esser stato sottoposto a misure di prevenzione; non esser stato espulso dalle forze armate o da corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

La qualità di Agente di Pubblica sicurezza viene dichiarata decaduta dal Prefetto ove, sentito il Sindaco, venga accertato il venire meno dei requisiti di cui sopra.

## **Art. 7 Collaborazione con le altre forze di Polizia dello Stato**

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale – nell’ambito territoriale di competenza e nei limiti delle specifiche attribuzioni – collaborano con le Forze di Polizia dello Stato.

Nell’esercizio di tali funzioni, qualora ve ne sia specifica richiesta e limitatamente a specifiche operazioni, il personale può essere messo a disposizione, operativamente e funzionalmente, delle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza, previa disposizione del Sindaco o di altro Assessore delegato. In casi di urgenza la disposizione può essere impartita dal Comandante, in tal caso ne viene data immediata comunicazione al Sindaco o di altro Assessore delegato.

## **Art. 8 Rapporti esterni**

Tutte le richieste di intervento provenienti dagli uffici comunali, limitatamente alle materie di competenza, devono essere rivolte al Comandante o ad altro addetto a ciò delegato

## **Art. 9 Disposizioni generali**

Agli addetti al Servizio di Polizia Locale si applicano le disposizioni, lo status giuridico ed il trattamento economico stabiliti dalle vigenti norme di legge, ovvero da regolamenti, accordi di lavoro. Per quanto non esplicitamente previsto trovano applicazione la Legge 7 marzo 1986 n. 65 e la Legge Regionale 9 agosto 1988 n. 40

## **TITOLO II°**

### **Ordinamento del Servizio**

#### **Art. 10 Ordinamento**

L'ordinamento del Servizio di Polizia Locale si articola in quattro categorie, denominate, in ordine gerarchico crescente:

- a) categoria agenti, la quale comprende – in ordine gerarchico crescente – i gradi di agente, agente scelto, assistente e assistente scelto;
- b) categoria istruttori, la quale comprende – in ordine gerarchico crescente – i gradi di vice istruttore, istruttore ed istruttore capo;
- c) categoria ispettori, la quale comprende – in ordine gerarchico crescente – i gradi di vice ispettore, ispettore ed ispettore capo;
- d) categoria ufficiali, la quale comprende – in ordine gerarchico crescente – i gradi di vice commissario, commissario, commissario principale, commissario capo, commissario superiore e comandante generale.

Il grado più elevato all'interno del Servizio, fissato in funzione degli addetti e degli abitanti, in base alle tabelle di cui all'allegato C, sezione C3, della Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 2689 del 06.08.2004, D.G.R. n. 1054 del 11 aprile 2006, D.G.R. n. 349 del 6 marzo 2012 e successive modificazioni, è quello di Commissario. Esso è mantenuto anche in caso di oggettiva variazione del numero degli addetti al Servizio o del numero di abitanti del Comune; in caso di adesione a forme associate il personale mantiene il proprio grado.

Le categorie Agenti ed Istruttori sono riservate al personale appartenente all'area degli Istruttori (ex categoria C); le categorie Ispettori e di Ufficiali sono riservate al personale appartenente all'area dei funzionari ad elevata qualificazione (ex categoria D) oppure dirigenziale.

La dotazione organica dell'Ufficio di Polizia Locale è determinata dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze del servizio.

Essa è soggetta a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati dall'articolo 7, comma 2°, della Legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, e della Legge regionale 9 agosto 1988, n. 40.

## **Art. 11 Compiti del Comandante**

Il Comandante è nominato con provvedimento del Sindaco ed è responsabile verso l'Amministrazione della gestione finanziaria, tecnica, operativa ed amministrativa del Servizio di Polizia Locale.

Rientrano, inoltre, nella competenza del Comandante:

- a) l'organizzazione e la gestione delle attività di addestramento e formazione;
- b) l'organizzazione, direzione e coordinamento dei servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- c) l'assegnazione del personale ai diversi incarichi sulla base dei criteri di migliore ed efficace impiego delle risorse umane disponibili ed equa distribuzione dei carichi di lavoro;
- d) la cura delle relazioni con altri uffici ed enti al fine di garantire la reciproca collaborazione;
- e) la cura delle relazioni con l'Autorità Giudiziaria e le altre Forze di Polizia per garantire la miglior cooperazione possibile ed il buon andamento dei servizi;
- f) la rappresentanza del Comando di Polizia Locale;
- g) gli avanzamenti di grado disciplinati.

## **Art. 12 Compiti degli Ufficiali**

Gli Ufficiali collaborano con il Comandante nell'esecuzione del servizio; possono essere, inoltre, posti a direzione di un ufficio o di una unità in cui il servizio è articolato.

Nei limiti delle direttive emanate, godono di autonomia organizzativa con riferimento alle risorse assegnate ed allo svolgimento del servizio.

Rientrano, inoltre, nelle competenze degli Ufficiali:

- a) l'emanazione di disposizioni particolareggiate al fine attuare le direttive del Comandante;
- b) il coordinamento dei servizi esterni di maggiore importanza;
- c) la valorizzazione della crescita professionale del personale.

## **Art. 13 Compiti degli Agenti e degli Istruttori**

Agenti ed Istruttori devono adempiere con diligenza ai doveri d'ufficio e di servizio nel rispetto di Leggi, regolamenti, ordinanze e direttive ricevute.

Gli Istruttori coordinano gli Agenti con cui prestano servizio e propongono ai superiori le opportune iniziative per migliorare il servizio stesso.

Ad Agenti ed Istruttori è possibile assegnare incarichi specifici, ivi compresa la gestione di singoli uffici o unità organizzative.

## **Art. 14 Rapporto gerarchico**

Il personale è chiamato ad osservare ed eseguire ordini e direttive impartite dai superiori gerarchici, salvo casi di contrarietà alla Legge.

Qualora sia impossibile conformarsi alle direttive ovvero per non fosse possibile ottenerle il dipendente deve agire di propria iniziativa evitando di arrecare pregiudizi al servizio e dandone immediata informazione – ivi compresi anche i risultati dell'azione – al superiore.

## **TITOLO III°**

### **Accesso e formazione del personale**

#### **Art. 15 Accesso al servizio**

Per essere ammessi al concorso per l'accesso esterno alle qualifiche della Polizia Locale, oltre a quanto specificamente richiesto dalle vigenti norme di Legge e/o regolamenti gli interessati, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) possesso della patente di guida di categoria "B" e disponibilità – espressa in sede di domanda di ammissione al concorso – a condurre ogni tipo di veicolo in dotazione per cui sia richiesta la patente di guida della categoria "B". In relazione a specifiche esigenze di organizzazione del servizio potrà essere richiesto, in sede di concorso, il possesso della patente di guida di categoria "A";
- b) idoneità fisica ed attitudinale, espressamente indicata nel bando di concorso, in relazione alle norme che disciplinano l'accesso al profilo professionale dell'area di vigilanza. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è accertato prima dell'entrata in servizio dalla competente Autorità Sanitaria;
- c) possesso del titolo di studio previsto per le singole qualifiche oggetto di concorso;
- d) trovarsi nelle condizioni soggettive di cui all'art. 5 comma 2° della Legge 65/1985. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanne a pene detentive per delitti non colposi o siano sottoposti a misure di prevenzione, che siano stati ammessi a prestare servizio civile ai sensi della Legge 8 luglio 1998 n. 220;
- e) accettazione del porto dell'uso dell'arma in dotazione.

I dipendenti riconosciuti fisicamente inadatti in via permanente allo svolgimento delle mansioni attribuite all'attività di Polizia Locale vengono adibiti a mansioni di tipo amministrativo.

## **Art. 16 Prova d'esame**

Le prove d'esame consistono in:

- a) prova scritta vertente in Diritto Costituzionale, Diritto Amministrativo, Diritto Penale e Processuale, legislazione in materia di Polizia Locale;
- b) prova pratica vertente nella redazione di un atto in materia di Polizia Stradale, Depenalizzazione, Edilizia, Commercio e Annona, Pubblica Sicurezza, Polizia Amministrativa;
- c) prova orale vertente sulle materie della prova scritta e della prova pratica.

## **Art. 17 Accertamento dei requisiti attitudinali**

L'Ente, in sede di approvazione del bando di concorso, può disporre che i concorrenti, prima di essere ammessi a sostenere le prove d'esame, siano sottoposti a prove di tipo psico-attitudinale e/o fisico, stabilendone tempi, modalità e condizioni.

L'esito negativo della prova comporta l'esclusione dal concorso.

## **Art. 18 Aggiornamento e formazione**

L'aggiornamento professionale viene assicurato mediante frequentazione di corsi specifici, nonché studi e/o approfondimenti delle materie di competenza.

La formazione degli addetti verrà effettuata in conformità alla normativa sulla formazione del personale prevista dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 e dall'art. 4 comma 2 lettera d) ed art. 23 del C.C.N.L. 1998/2001 del C.C.N.L. Regioni/Autonomie locali.

La profittevole partecipazione ai corsi di aggiornamento e qualificazione professionale promossi e/o riconosciuti dalla Regione o dall'Ente, mediante rilascio di apposita certificazione di frequenza, costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali dell'Ufficio secondo quanto stabilito dalla Legge e dal Regolamento dei concorsi.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete ai partecipanti, qualora ne ricorrano i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso spese secondo la normativa vigente.

## **TITOLO IV°**

### **Disciplina dello svolgimento del servizio**

#### **Art. 19 Orario di servizio**

Fermo restando quanto disciplinato dai contratti nazionali di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali ed il Regolamento Comunale disciplinante l'orario di lavoro del personale dipendente e gli istituti collegati, l'orario di servizio è disposto dal Comandante.

In caso di assoluta urgenza il Comandante può ordinare prestazioni eccedenti il limite giornaliero e/o con modulazione oraria diversa da quanto normalmente praticato. Di ciò il Comandante darà notizia al Sindaco o all'Assessore delegato.

Rientrano nell'orario di servizio le ore utilizzate per l'istruzione professionale ed i necessari ed i relativi spostamenti.

La prestazione di lavoro non può, salvo nei casi di assoluta urgenza, eccedere le 6 ore continuative e superare le 10 ore giornaliere.

#### **Art. 20 Finalità generali dei servizi**

Gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale svolgono i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'articolo 3 del presente regolamento al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi individuati dall'Amministrazione e contribuire ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita cittadina.

L'organizzazione dei servizi e l'impiego del personale secondo le modalità previste dal presente regolamento sono impostate conformemente alle finalità sopra descritte e vengono svolte secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico interesse.

#### **Art. 21 Obbligo di intervento e di relazione di servizio**

Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria gli appartenenti all'Ufficio di Polizia Locale hanno l'obbligo di intervenire in tutti i compiti derivanti dalle funzioni di istituto durante tutto l'orario di servizio.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo in caso di ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero di ordine di servizio o incluso nel programma di lavoro assegnato; su richiesta del personale, il superiore è tenuto a confermare per iscritto l'ordine impartito verbalmente.

In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile, o non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente all'Ufficio di Polizia Locale deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

Il dipendente deve redigere una relazione di servizio per interventi dovuti a fatti che abbiano possibili conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria; la relazione dovrà essere redatta a fine servizio o comunque entro le 24 ore successive al fatto.

### **Art. 22 Servizi Stradali appiedati o a bordo di veicoli**

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 20 i servizi possono essere svolti in forma appiedata oppure a bordo di veicoli.

Tutti gli appartenenti all'Ufficio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento dei compiti d'istituto. Coloro che hanno in consegna un veicolo devono condurlo con perizia ed accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni eventuale necessità manutentiva.

L'Ufficio mette in atto le procedure necessarie per il conseguimento della patente di servizio prevista dall'art. 139 D.l.vo. 30 aprile 1992 numero 285.

Per i servizi di istituto il Comandante affida agli appartenenti dell'Ufficio, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza giustificato motivo.

### **Art. 23 Uso di strumenti**

Nell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale il personale potrà avvalersi di dispositivi e mezzi tecnici di controllo del traffico consentiti dalla Legge. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche in dotazione.

### **Art. 24 Servizi esterni presso altre Amministrazioni**

Ai sensi dell'art. 4/4° comma della Legge quadro 07 marzo 1986 n. 65, gli appartenenti al Comando di Polizia Locale possono essere impiegati per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni Locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesto. Tali servizi vengono prestati in base ad intese e/o convenzioni tra enti ed adottate secondo le modalità in esse previste.

In caso di urgenza e per motivi di soccorso in seguito a calamità e disastri, il distacco può essere deciso con determinazione del Sindaco.

Il Comando di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali, in collaborazione con quelli dei Comuni confinanti nel caso di specifiche situazioni della circolazione, per manifestazioni od altre evenienze straordinarie.

### **Art. 25 Servizi effettuati per conto di privati**

Il Sindaco può autorizzare il Comandante all'effettuazione di servizi per conto e su richiesta di privati o di singoli cittadini; tali servizi possono essere effettuati solo nei limiti di quanto disposto dal Contratto Nazionale di categoria e comunque nei limiti delle funzioni proprie d'istituto. La tariffa viene stabilita dalla Giunta ed è incamerata dalla Tesoreria.

## **Art. 26 Prestazioni straordinarie e prolungamento dei servizi**

Nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento Comunale disciplinante l'orario di lavoro del personale dipendente e gli istituti collegati, le prestazioni in ore straordinarie sono effettuate su richiesta dell'Ufficio o per richiesta del personale previa autorizzazione del Comandante per necessità indifferibili dei servizi inerenti ai compiti istituzionali.

Il prolungamento del servizio è comunque obbligatorio nei seguenti casi:

- a) al fine di portare a termine un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) per far fronte a situazioni di emergenza anche in assenza di un ordine superiore;
- c) per disposizioni del Comandante in occasione di particolari e straordinarie esigenze d'istituto.

## **Art. 27 Norme generali di condotta**

Il personale del Comando di Polizia Locale, nell'ambito del servizio deve mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia nei confronti del pubblico, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto da parte della collettività, la cui collaborazione deve essere considerata essenziale per un miglior esercizio dei compiti istituzionali.

## **Art. 28 Doveri**

Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale osservano le disposizioni del presente regolamento svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità da esso indicate, fermi restando gli obblighi di cui agli artt. 55 e 57 del Codice di Procedura Penale con riferimento alla qualifica di Polizia Giudiziaria.

## **Art. 29 Divieti**

Agli appartenenti al Comando di Polizia Locale è fatto divieto di:

- a) assentarsi dal servizio senza avvisare il superiore;
- b) prestarsi alla stesura o presentazione di ricorsi o esposti da parte dei cittadini;
- c) accettare denaro da terzi, anche se destinato al pagamento di tasse e diritti comunali, ammende od altro, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalle disposizioni di legge o dai regolamenti;
- d) interessarsi ed interferire durante il servizio in questioni estranee al servizio stesso;
- e) assumere alcoolici e/o sostanze stupefacenti e psicotrope durante l'orario di servizio.

## **Art. 30 Comportamento in pubblico**

Durante il servizio l'appartenente al Comando di Polizia Locale deve mantenere un contegno corretto ed un comportamento irreprensibile.

Fatto salvo il caso di cui all'articolo 29 comma 1 lettera b) deve corrispondere alle richieste dei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità prescindendo da eventuali interessi personali.

Deve sempre salutare il cittadino che lo interpella o a cui si rivolge.

Deve adempiere a tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni, funzioni e grado; rispettare strettamente le Leggi dello Stato e gli ordini e le direttive ricevute.

## **Art. 31 Segreto d'ufficio e riservatezza**

Il personale della Polizia Locale è tenuto alla più stretta osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto – ancorché si tratti di atti non segreti – notizie relative ai servizi d'istituto, nonché a pratiche e a provvedimenti di qualsiasi natura.

L'eventuale divulgazione di notizie di interesse generale, non coperte da segreto d'ufficio, è effettuata dal Comandante.

# **TITOLO V°**

## **Uniforme, arma e dotazione**

### **Art. 32 Uniforme**

L'Amministrazione fornisce l'uniforme e quanto altro necessario allo svolgimento del servizio agli appartenenti al Comando di Polizia Locale mediante fornitura annuale, salvo diverse e specifiche necessità.

La foggia e le caratteristiche dell'uniforme sono quelle determinate dall'allegato A) alla L.R. Veneto 41 del 19 dicembre 2003 art. 17 e successive modificazioni.

L'uniforme deve essere indossata in perfette condizioni di efficienza e pulizia, con dignità e decoro; l'uniforme deve essere conservata con la massima cura per tutta la durata della fornitura.

È fatto divieto agli appartenenti al Comando di Polizia Locale di apportare modifiche e/o visibili aggiunte all'uniforme assegnata, tali da alterarne l'aspetto formale; è vietato inoltre l'uso dell'uniforme, o di parte di essa, fuori dal servizio.

Il personale indossa l'uniforme ordinaria nella variante estiva o invernale, salvo diversa disposizione del Comandante in relazione al servizio da svolgere. Il passaggio da una variante all'altra è disposto dal Comandante in base ai cambiamenti stagionali e climatici.

Salvo autorizzazione della Regione Veneto, non sono consentite alterazioni o aggiunte di qualunque tipo all'uniforme.

È ammesso l'uso dell'uniforme, o di parte di essa, nel tempo necessario agli spostamenti casa/lavoro.

### **Art. 33 Servizi in uniforme**

Il personale presta servizio in uniforme.

L'attività di servizio può essere svolta in abito civile, su disposizione del Comandante, ove ricorrano particolari motivi d'impiego di natura tecnica e/o operativa.

### **Art. 34 Gradi e distintivi**

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali sono stabiliti conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 della L. 7 marzo 1986 numero 65 e articolo 17 della L.R. Veneto 19 dicembre 2003 numero 41. Sull'uniforme possono essere apposte decorazioni al valor civile e militare applicate secondo le modalità previste, sono parimenti ammessi distintivi di onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano. Ogni altro distintivo deve essere oggetto di specifica autorizzazione del Comandante.

### **Art. 35 strumenti e mezzi in dotazione**

Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione sono disciplinate in conformità con l'articolo 6 della L. 7 marzo 1986 numero 65.

Chi ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, è tenuto ad utilizzarli nel modo corretto ed unicamente ai fini del servizio, a curarne l'integrità e l'efficienza, nonché a segnalare tempestivamente qualsiasi necessità di manutenzione ordinaria o straordinaria.

### **Art. 36 Armamento**

Il personale in servizio, in possesso del decreto di riconoscimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 bis della Legge 2 luglio 2002, n. 133, ed in possesso dei requisiti psico-fisici necessari al rilascio del porto d'armi, è dotato dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal regolamento speciale di attuazione Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 numero 145.

L'arma in dotazione – pistola semiautomatica o revolver – dovrà essere individuata all'interno del catalogo nazionale individuato all'articolo 8 della L. 18 aprile 1975 numero 110 e successive modificazioni.

### **Art. 37 Servizi armati e assegnazione dell'arma da sparo**

Agli appartenenti alla Polizia Locale aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza è assegnata in via continuativa l'arma da sparo, l'assegnazione è disposta ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del d.m. 4 marzo 1987 numero 145.

Nel provvedimento di assegnazione dovrà essere menzionato il tesserino identificativo dell'assegnatario o comunque altro documento di identità che questi dovrà sempre avere al seguito.

La tenuta dei registri, ogni formalità burocratica, la tenuta e la custodia delle armi saranno a cura dell'Ufficio di Polizia Locale.

### **Art. 38 Modalità e porto dell'arma da sparo**

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto, con le modalità previste ai sensi dell'articolo 5 del d.m. 4 marzo 1987 numero 145, in tutti i casi di impiego dell'uniforme di servizio, salvo diversa ed esplicita previsione del Comandante.

Non è ammesso il porto di armi e munizioni diverse da quelle in dotazione ed in difformità dalle assegnazioni.

### **Art. 39 Tenuta e custodia**

L'arma in dotazione, durante il servizio dovrà essere tenuta nell'apposita fondina con la sicura disinserita e senza colpo in canna.

In caso di inserimento del colpo in canna lo scaricamento sarà da effettuarsi nell'apposito "posto di scarico". Al termine dell'esigenza operativa dovrà immediatamente essere inserita la sicura. L'arma va depositata senza il colpo in canna.

Nei locali del Comando l'arma sarà sempre sotto la diretta custodia dell'assegnatario o depositata nei luoghi a ciò predisposti.

Il maneggio dell'arma dovrà essere sempre e comunque effettuato in modo tale da evitare pericoli di sorta.

### **Art. 40 Consegnatario delle armi e del munizionamento e relativi doveri**

Il consegnatario delle armi e delle munizioni è designato dal Sindaco su proposta del Comandante della Polizia Locale. Il consegnatario cura con la massima diligenza, in relazione a quanto previsto dal d.m. 4 marzo 1987 numero 145, la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione.

## **Art. 41 Doveri dell'assegnatario**

L'addetto di Polizia Locale cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificarne – al momento della consegna – la corrispondenza dei dati identificativi e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne periodicamente la manutenzione;
- c) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle lezioni di tiro predisposte;
- d) applicare, in ogni momento, misure di sicurezza per il maneggio dell'arma in modo tale da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria del portatore o altrui; nello specifico dovrà astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi.

## **Art. 42 Esercitazioni di tiro**

Il personale in servizio che sia in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza presta servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento.

Annualmente gli agenti devono superare almeno due corsi di tiro con relativa esercitazione pratica, presso poligoni abilitati per l'addestramento di armi comuni da sparo (ai quali verrà consegnata copia del presente Regolamento).

## **Art. 43 Rinvio a norme di legge e di regolamento**

Per le modalità e i casi di porto dell'arma, per la tenuta e la custodia delle armi e delle munizioni, per l'addestramento e per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare al combinato disposto del Decreto Ministero Interno del 4 marzo 1987 numero 145 e dell'articolo 5 della Legge 7 marzo 1986 numero 65 e successive modifiche.

## **Art. 44 Ulteriori dotazioni**

Il personale di Polizia Locale può essere equipaggiato con il materiale previsto dall'allegato D della D.G.R.V. numero 2689 del 6 agosto 2004, può – altresì – essere dotato di ulteriori strumenti di autodifesa in uso presso altri corpi di Polizia.

## **TITOLO VI°**

### **Norme di rinvio**

## **Art. 45 Norme integrative**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme di Legge, al Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Enti Locali, agli accordi integrativi sindacali ed alle norme del Regolamento del personale.